

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE " AMICI DI STEFANO COSTANTINO "**

**ART. 1**

***(Sede, Denominazione, Durata)***

E' costituita l'associazione denominata "Amici di Stefano Costantino", con sede legale in Bari a Via Amendola 187/a. Eventuali sedi amministrative e/o operative possono essere costituite in Italia o all'estero per volontà del consiglio Direttivo. La durata dell'associazione è illimitata.

**ART. 2**

***(Scopo dell'associazione)***

L'associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e beneficenza con particolare e non esclusivo riferimento a situazione di disagio dei minori.

Come strumenti operativi l'associazione utilizzerà tutto ciò che è utile al raggiungimento dello scopo ed in particolare:

- organizzerà raccolta di beni, anche di prima necessità, o di denaro;
- promuoverà e sosterrà, sotto qualsiasi forma, l'impegno degli associati in attività e progetti, promossi dalla Associazione o da terzi, finalizzate al sostegno ed al miglioramento di situazioni di bisogno morale e materiale;
- utilizzerà i mezzi di comunicazione di massa e quant'altro utile per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle iniziative che intraprenderà o che intenderà sostenere.

### **ART. 3**

#### **(Patrimonio)**

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale costituito dalla somma di euro 350,00 (trecentocinquanta) proveniente dai soci fondatori;
- b) dalle quote sociali;
- c) da eventuali contributi volontari degli associati;
- d) dai contributi di enti pubblici, di persone fisiche e giuridiche.

### **ART. 4**

#### **(Soci)**

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato italiano, che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione. L'iscrizione all'associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 5. I soci si dividono in:

- 1. SOCI FONDATORI:** si considerano tali i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- 2. SOCI ORDINARI:** si considerano tali i soci che aderiranno in futuro all'associazione;
- 3. SOCI ONORARI:** si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del consiglio direttivo in considerazione dell'impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positività immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

## **ART. 5**

### ***(Assunzione della qualifica di socio)***

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al consiglio direttivo, contenente l'indicazione dei dati anagrafici e una dichiarazione di accettazione dello statuto.

## **ART. 6**

### ***(Diritti e doveri dei soci)***

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività organizzate dall'associazione. Ciascun socio ha inoltre il diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli ed a non attuare iniziative e/o comportamenti che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l'attività dell'associazione;
- al pagamento della quota associativa annuale.

## **ART. 7**

### ***(Perdita della qualifica di socio)***

I soci possono essere esclusi dalla associazione per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali

all'associazione;

Le espulsioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento dovrà essere comunicato al socio completo di motivazione. Il provvedimento non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle somme eventualmente dovute all'associazione.

La perdita della qualifica di socio sia ordinario che fondatore consegue anche volontariamente a mezzo di comunicazione scritta di recesso dalla compagine sociale inviata dal socio al consiglio direttivo. Il recesso non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle somme eventualmente dovute all'associazione.

## **ART. 8**

### ***(Organi sociali)***

Gli organi sociali dell'associazione sono:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Presidente Onorario;
5. il vice-Presidente;
6. il segretario-economo;
7. il collegio dei revisori dei conti (se ritenuto opportuno come dall'art. 15 dello statuto);
8. il collegio dei Probiviri (se ritenuto opportuno come dall'art. 16 dello statuto).

## **ART. 9**

### ***(Assemblea dei soci)***

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal consiglio direttivo con predisposizione dell'ordine del giorno nel quale devono essere indicati gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata con comunicazione scritta o per e-mail.

## **ART. 10**

### ***(Consiglio Direttivo)***

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione riconosciuti dalla legge e dallo statuto. E' composto da sette membri, compreso il Presidente, il Presidente Onorario, il vice-Presidente ed il segretario-economista. Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni. I consiglieri eleggono tra loro il Presidente, il Presidente Onorario, il vice-Presidente ed il segretario-economista a maggioranza semplice.

Tutte le deliberazioni del consiglio direttivo verranno assunte a maggioranza semplice.

Per la prima volta i membri del consiglio direttivo ivi compreso il Presidente, il Presidente Onorario, il vice-Presidente ed il segretario-economista vengono nominati direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori. Tutti i membri del consiglio direttivo

durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- individuare le iniziative da intraprendere o da sostenere nel corso di ogni esercizio sociale al fine di raggiungere lo scopo sociale;
- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie;
- determinare la misura della quota associativa e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese di gestione.

#### **ART. 11**

##### ***(Presidente)***

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione nonché il Presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Cura il buon andamento degli affari sociali e gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative dei soci.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi.

Il Presidente esercita i seguenti poteri:

1. cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
2. assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo;
3. delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente, parte delle sue competenze al vice-Presidente;

4. sovrintende e controlla l'operato del segretario-economo;
5. sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altre associazioni, organismi ed enti, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
6. stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo.

#### **ART. 12**

##### ***(Presidente Onorario)***

Il Presidente Onorario cura l'immagine ed il prestigio dell'Associazione, nonchè i rapporti con enti pubblici e privati.

#### **ART. 13**

##### ***(Vice-Presidente)***

Il vice-Presidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni gli impediscano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il vice-Presidente può intervenire in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, tramite delega ricevuta dal Presidente stesso.

#### **ART. 14**

##### ***(Segretario-economista)***

Il segretario-economista è scelto dal consiglio direttivo a maggioranza semplice. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, è responsabile della consistenza della cassa e deve rendicontare al consiglio direttivo circa le modalità ed i termini di impiego delle somme dell'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

#### **ART. 15**

##### ***(Collegio dei revisori dei conti)***

Il Collegio dei revisori dei conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci. È un organo composto da 3 (tre) membri effettivi, nominati dall'assemblea dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, che durano in carica 3 (tre) (anni) e sono rieleggibili. Nessun componente del collegio dei revisori dei conti può essere membro del consiglio direttivo. Il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione. Il controllo sulla gestione verrà annualmente presentato all'assemblea dei soci.

#### **ART. 16**

##### ***(Collegio dei probiviri)***

L'assemblea può eleggere, se lo ritiene opportuno, un collegio dei probiviri composto da 3 (tre) membri scelti tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il collegio decide le controversie che dovessero

insorgere fra gli organi dell'associazione e tra l'associazione e i soci. La carica di componente il collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

#### **ART. 17**

##### ***(Gratuità degli incarichi)***

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite.

#### **ART. 18**

##### ***(Esercizio sociale)***

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio consuntivo e preventivo sono redatti dal segretario-economista, approvati dal consiglio direttivo. IL bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati una volta all'anno in assemblea.

#### **ART. 19**

##### ***(Divieto distribuzione utili)***

Gli eventuali utili dell'associazione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto.

#### **ART. 20**

##### ***(Scioglimento)***

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'associazione verrà devoluto in beneficenza in favore dei soggetti,

persone fisiche, giuridiche e enti, indicati dal Presidente.

## **ART. 21**

### ***(Modifiche allo statuto e norme di rinvio)***

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi sociali o da almeno 1/3 dei soci. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile.

Costantino Elio

Bisceglie Patrizia

Costantino Fabio

Dimitri Emilia

Tamma Silvana

Bisceglie Nicola

Capone Antonio

Bari, 5.2.2008